

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1061)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SANGALLI, GARAVAGLIA, GANGI, ORSENIGO,
PELLICANÒ, MASSARI, COLUCCI, PILLITTERI, RIZZI, STERPA,
USELLINI, BOCCHI, SERRENTINO, QUERCIOLI e LUCCHESI**

(V. Stampato Camera n. 708)

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera
dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1984*

**Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge
23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi
antincendi negli aeroporti**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione dei servizi antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze Peretola, Grosseto, Roma Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.